



Comune di

CHiusa DI SAN MICHELE

Città Metropolitana di Torino

Piazza Bauchiero Bruno n. 2 – 10050 Chiusa di San Michele (To)

Tel. 011/964.31.40 – Fax 011/964.44.57 P.IVA 01734110016

Sito web: <http://www.comune.chiusadisanimichele.to.it>

Email: protocollo@comune.chiusadisanimichele.to.it

Posta certificata.: protocollo.chiusa.san.michele@cert.ruparpiemonte.it

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 - Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione	pag. 3
ART.2 - Soggetto attivo	pag. 3
ART.3 - Gestione e classificazione dei rifiuti	pag. 3
ART.4 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti	pag. 4

TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTO PASSIVO

ART.5 - Presupposto per l'applicazione del tributo	pag. 5
ART.6 - Soggetti passivi	pag. 5
ART.7 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti	pag. 6
ART.8 - Esclusione dall'obbligo di conferimento	pag. 6
ART.9 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio	pag. 7
ART.10 - Riduzioni per il riciclo	pag. 8
ART.11 - Superficie degli immobili	pag. 9

TITOLO III - TARIFFE

ART.12 - Costo di gestione	pag. 10
ART.13 - Piano Finanziario	pag. 10
ART.14 - Determinazione della tariffa	pag. 10
ART.15 - Articolazione della tariffa	pag. 11
ART.16 - Periodo di applicazione del tributo	pag. 11
ART.17 - Tariffa per le utenze domestiche	pag. 11
ART.18 - Occupanti le utenze domestiche	pag. 12
ART.19 - Tariffe per le utenze non domestiche	pag. 12
ART.20 - Classificazione delle utenze non domestiche	pag. 13
ART.21 - Scuole statali	pag. 13
ART.22 - Tributo giornaliero	pag. 13
ART.23 - Tributo provinciale	pag. 13
ART.24 - Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive	pag. 14

TITOLO IV - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

ART.25 - Zone non servite e zone parzialmente servite	pag.14
ART.26 - Riduzioni per inferiore livelli di prestazione del servizio	pag.14
ART.27 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni	pag.15

TITOLO V - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

ART.28 - Obbligo di dichiarazione	pag.15
ART.29 - Contenuto e presentazione della dichiarazione	pag.16
ART.30 - Riscossioni	pag.17
ART.31 - Poteri del Comune	pag.18
ART.32 - Funzionario responsabile del tributo	pag.18
ART.33 - Accertamento	pag.18
ART.34 - Contenzioso	pag.18
ART.35 - Riscossione coattiva	pag.19
ART.36 - Versamenti rateali dell'imposta	pag.19
ART.37 - Rimborsi	pag.20
ART.38 - Sanzioni e Interessi	pag.20
ART.39 - Trattamento dati personali	pag.20
ART.40 - Norme di rinvio	pag.20
ART.41 - Entrata in vigore	pag.21
ALLEGATO A - Sostanze assimilate ai rifiuti urbani	pag.22
ALLEGATO B - Tabella categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti	pag.23

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Chiusa di S. Michele della tassa sui rifiuti (TARI) diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in attuazione all'art. 1, commi dal 641 al 668 e commi dal 682 al 705 della Legge 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità per l'anno 2014) e s.m.i..
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147/2013.
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ed alle disposizioni previste dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) con la delibera n. 443/2019 del 31/10/2019: "definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021"
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi vigenti.
5. Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2020.

ART. 2 - Soggetto attivo

Soggetto attivo della TARI è il Comune di Chiusa di S. Michele relativamente agli immobili che insistono sul suo territorio.

Art. 3 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto sull'intero territorio comunale.
2. Tutte le tipologie di rifiuto come individuate nel presente articolo devono "provenire" da immobili siti sul territorio del Comune di Chiusa di S. Michele, restando, pertanto, assolutamente escluso che si possano conferire rifiuti prodotti sul territorio di altri Comuni.
3. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
4. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
5. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b) ed e) del presente comma.
6. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;

- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano da attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- 6) i rifiuti da attività di servizio;
- 7) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- 8) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

Art. 4 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno, inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTO PASSIVO

Art. 5 - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per:

- a) *locali*: le strutture stabilmente infisse al suolo o nel suolo chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) *aree scoperte*: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) *utenze domestiche*: i luoghi adibiti a civile abitazione, ivi compresi i locali di pertinenza;
- d) *utenze non domestiche*: tutte le altre utenze, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
 - c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili diversi dalle civili abitazioni, ad eccezione delle aree scoperte operative.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 6 - Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da coloro che possiedono, occupano o detengono i locali e le aree scoperte di cui al precedente articolo 5, con vincolo di solidarietà tra i componenti il nucleo familiare come da scheda di famiglia o di convivenza o tra coloro che usano in comune i locali o le aree tassabili.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 7 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. Presentano tali caratteristiche:
- a) unità immobiliari (sia abitative che non abitative) prive di mobili, arredi ed attrezzature, chiuse, inutilizzate per tutto il periodo dell'anno e prive di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici
 - b) solai e sottotetti non collegati direttamente all'abitazione.
 - c) cantine intese come locali di proprietà di privati destinate esclusivamente alla lavorazione e conservazione dei prodotti vinicoli ed altri prodotti di natura agricola;
 - d) locali adibiti a legnaia;
 - e) locali adibiti a stalle e fienili;
 - f) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione (quali: cantine vinicole e cantine per stagionatura formaggi), silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana;
 - g) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - h) fabbricati inagibili, inabitabili o in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistano le particolari condizioni;
 - i) zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto.
 - l) sono esclusi dall'applicazione del tributo le aree coperte e scoperte destinate temporaneamente a feste, sagre e attività realizzate dalle organizzazioni di volontariato.
 - m) per gli impianti di distribuzione di carburante: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili e escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
 - n) sono escluse dal pagamento della quota variabile le unità immobiliari adibite a civile abitazione sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete, prive di arredi, anche se utilizzate come deposito temporaneo di materiali.

2. La sussistenza dei presupposti di esclusione di cui al presente articolo deve essere indicata nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabile in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione, quale ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 8 - Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. A tale fine si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 7

Art. 9 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio (rifiuti speciali)

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa dove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alle norme vigenti.
2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
 - A. le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - B. le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - C. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Sulle superfici ove risulta difficile determinare la parte sulla quale si producono i rifiuti speciali, si applica una detassazione che riduce la superficie dei locali adibiti ad attività produttiva o di lavorazione di una percentuale pari alla percentuale di incidenza del peso del rifiuto speciale sul totale della produzione di rifiuti dei locali.
4. La percentuale di detassazione di cui al precedente comma non può comunque essere superiore al 50% della superficie dei locali di produzione.
5. Sono esclusi dalla applicazione della detassazione per produzione di rifiuti speciali i locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producono detti rifiuti.
6. La detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando idonea documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati, pericolosi e non pericolosi.
7. Il produttore di rifiuti speciali è tenuto ad individuare esattamente nella denuncia di occupazione la superficie dei locali destinati alla produzione dei rifiuti speciali, nonché la tipologia dello stesso e, nel caso previsto dal comma 3 del presente articolo, anche la percentuale di incidenza del peso del rifiuto speciale sul totale della produzione del locale.
8. Nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 6, comma 4 L. 212/2000, alla domanda di detassazione deve essere allegata:
 - * planimetria degli insediamenti in cui sia evidenziata la distinzione dei locali con distinzione, per ciascun locale, del tipo di rifiuto prodotto (speciali, tossici, nocivi, ecc.) ed evidenziazione delle superfici stabilmente occupate da beni mobili strumentali;
 - * copia del registro di carico e scarico del rifiuto speciale;

- * documentazione di consegna dei rifiuti (copia di bolle di accompagnamento e fatture);
- * copia del contratto con la ditta o società di smaltimento;
- * se non evincibile dalla documentazione sopra citata, documentazione che attesti il luogo di discarica dei rifiuti.

9. E' accordata una riduzione di tariffa unitaria pari al 20% per le attività produttive,

commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, che agevoli lo smaltimento od il recupero da parte del gestore del servizio pubblico.

10. Analoga riduzione potrà essere accordata per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per lo smaltimento tramite soggetti terzi autorizzati di rifiuti assimilati che non rientrino nel servizio di raccolta differenziata pubblica, ove tale smaltimento in proprio abbia determinato una oggettiva riduzione dei costi di raccolta e smaltimento per il gestore del servizio pubblico, a fronte delle quantità di rifiuti smaltiti direttamente dal produttore.

11. Le riduzioni di cui ai precedenti commi non sono cumulabili con altre riduzioni e sono concesse su domanda degli interessati, debitamente documentata, da presentarsi nel corso dell'anno, con effetto dal giorno della presentazione della domanda

2. Nel caso vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, l'individuazione di quest'ultime é effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta una percentuale di abbattimento del 10%.
3. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 30, distinti per codice CER, ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

Art. 10 - Riduzioni per il riciclo

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo rifiuti speciali assimilati agli urbani, come previsto dal comma 649 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e ss.mm. , hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo.
2. La riduzione di cui al comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la quantità totale di rifiuti annui presunta prodotta da ogni utenza non domestica sulla base del coefficiente kd moltiplicato per la superficie assoggettata al tributo, come determinato nel piano finanziario del Comune per ogni

categoria. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 10% della quota variabile del tributo.

3. Ai fini del calcolo della precedente riduzione e/o esenzione i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità e qualità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente, a tale dichiarazione dovranno altresì essere allegata copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D. Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità e qualità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità delle normative vigenti. Rimane facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difficoltà fra quanto dichiarato e quanto risultante dal MUD/altra documentazione, tali da comportare la non esclusione totale o la riduzione spettante, si provvederà a recuperare quanto dovuto.
4. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti, verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.
5. L'esenzione o la riduzione tariffaria di cui al presente articolo sono concesse a domanda degli interessati e produrranno effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che hanno dato diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Art. 11 - Superficie degli immobili

1. La superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. In fase di prima attivazione del tributo sono utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce presentate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti; il Comune richiederà tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e/o professionale, il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata a tale scopo.
4. Conclusa l'attività di allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna del Comune di cui all'art. 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'80% (ottanta per cento) della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
5. Per le altre unità immobiliari la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 del D.L. n. 201/2011, è pari a quella calpestabile.
6. La superficie calpestabile è misurata sul filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di 1,50 metri, o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle pari o superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

TITOLO III - TARIFFE

Art. 12 - Costo di gestione

Il tributo TARI é istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e della relazione illustrativa, propedeutici alla determinazione della tariffa, Piano che deve essere costruito e definito con le modalit  stabilite dall'Autorit  di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) con la delibera n. 443/2019 del 31/10/2019: "definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021.

Art. 13 - Piano finanziario

La determinazione della tariffa del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani ai sensi del comma 683 art. 1 della Legge n. 147/2013;

Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 di ARERA e ss.mm. e lo trasmette all'Ente territorialmente competente per la validazione. L'ente territorialmente competente, a seguito validazione, trasmette il Piano economico definitivo ad Arera per l'approvazione; Il Piano finanziario comprende:

- Il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;
- La specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nonch  il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- Le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio.

Al Piano finanziario deve essere allegata una dichiarazione attestante la veridicit  dei dati trasmessi e una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:

- Il modello gestionale ed organizzativo, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
- I livelli di qualit  del servizio, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
- La ricognizione degli impianti esistenti;
- Ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'Autorit  competente all'approvazione.

Art. 14 - Determinazione della tariffa

1. Il tributo TARI   corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa   determinata sulla base dei criteri indicati dal Regolamento di cui al DPR n. 158/1999 e con il presente Regolamento comunale.

3. Il consiglio comunale delibera le tariffe entro il termine fissato dalla normativa statale per l'approvazione del bilancio di previsione (L. 296/2006 art. 1, comma 169), in conformit  al Piano finanziario degli interventi relativi al servizio. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purch  entro il termine indicato al periodo precedente, ha effetto retroattivo dal 1  gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non   adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno

precedente. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio;

Art. 15 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine i rifiuti teoricamente riferibili alle utenze domestiche e non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività di cui alle tabelle allegate al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti.
4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale, compresa tra il 5% ed il 10% , dei proventi derivanti dal recupero di energia e materiali raccolti in maniera differenziata.

Art. 16 - Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte operative, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 30, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 17 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti K_a e K_b rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
4. Per gli immobili di civile abitazione non utilizzati la quota variabile viene convenzionalmente determinata per i nuclei con numero due abitanti;
5. La tariffa per le utenze domestiche tipo C/6 – C/2 viene determinata solamente in quota fissa.

Art. 18 - Occupanti le utenze domestiche

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero degli occupanti.
2. Per le utenze condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune. -Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare (es. le colf che dimorano presso la famiglia).
3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 2 unità.
5. Per le utenze domestiche e loro pertinenze a disposizione o di proprietà di contribuenti non residenti nel Comune, il numero degli occupanti, in sede di prima attivazione del tributo, viene stabilito in un numero forfetario di 2 componenti.
6. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini di cui al successivo articolo 30 del presente regolamento, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti i nuclei familiari residenti che vengono acquisite d'ufficio dall'anagrafe comunale.
10. Le cantine, le autorimesse o altri luoghi simili di deposito si considerano utenze domestiche condotte da 1
(un) occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

Art. 19. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (coefficiente Kc).
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (coefficiente Kd).
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 20 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. Per far fronte alla necessità di avere una maggiore corrispondenza con la realtà territoriale, così come consentito dal DPR n. 158/1999, le categorie sono state modificate ed integrate.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purchè singolarmente di estensione non inferiore a 10 mq.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata .
7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 21 - Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

Art. 22 - Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.
4. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

Art. 23 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale stabilita dalla Legge, come modificato dall'art. 38 bis del D.L. 124/2019 convertito con modificazioni nella L. 157/2019.

Art. 24 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. Ai locali ed alle aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché di durata non superiore a **183 giorni** nell'anno solare, si applica la riduzione della tariffa nella parte fissa e nella parte variabile nella misura del 30%.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. La riduzione si applica, su richiesta dell'interessato, dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione e deve risultare da apposita dichiarazione di cui al successivo articolo 30 e cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
4. Resta inteso che il Comune ha la facoltà di provvedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per fruire della riduzione di cui al presente articolo.

TITOLO IV - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 25 - Zone non servite o parzialmente servite

1. La tassa è dovuta nella misura del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
2. La quota variabile della tariffa è ridotta nella misura del 50% per gli utenti delle Borgate Montane del territorio (Bennale e Molè) in quanto il servizio di raccolta rifiuti è sospeso per 5 mesi l'anno (periodo da novembre a marzo).
3. La quota variabile della tariffa è ridotta nella misura del 30% per gli utenti delle Borgate Montane del territorio Basinatto in quanto il servizio di raccolta rifiuti è ridotto nel periodo invernale”.

Art. 26 - Riduzioni ed esenzioni per difficoltà economiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
* riduzione del 50% nella parte fissa e nella parte variabile per :

locali adibiti a civile abitazione, a condizione che il nucleo familiare tragga reddito da “pensione sociale” o pensione minima erogata dall'INPS, non vi sia proprietà di beni immobili ad esclusione di quello oggetto di tassazione e la superficie, pertinenze ed accessori compresi, non sia superiore a mq 75. Tali situazioni devono avere conferma da apposita relazione degli Uffici Comunali.

* riduzione del 100% nella parte fissa e nella parte variabile per :

a) i locali e le aree locati a soggetti che siano in possesso di tutti i requisiti di seguito elencati:

- abitazione (pertinenze ed accessori compresi) con superficie tassabile non superiore a 75 metri quadrati;

- conduttore di età superiore a 65 anni, solo o con convivente a carico pure in età superiore a 65 anni, che non possieda altro reddito al di fuori di quello derivante da "pensione sociale" o pensione minima erogata dall'INPS, previsto per l'anno solare di riferimento e che non sia proprietario di alcuna unità immobiliare.

b) le abitazioni utilizzate da persone assistite in modo permanente dai Servizi Sociali in disagiate condizioni socio-economiche attestate dall'Assistente Sociale;

L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato, con effetto dal giorno della presentazione della domanda, a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto e compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengano a cessare, la tassa decorrerà dal giorno in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato ovvero a seguito di accertamento d'ufficio, che il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.

Art. 27 - Riduzioni per gli utenti iscritti all'albo dei compostatori.

E' applicata una riduzione agli utenti che risultano al 31 Marzo di ogni anno iscritti all'apposito albo dei compostatori,

La riduzione è definita in 10 € per ogni nucleo familiare, cui si somma il 60% del costo a persona dello smaltimento della parte organica, riferito alla base costi dell'anno in corso, moltiplicata per il n° dei componenti del nucleo familiare.

TITOLO V - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE

Art. 28 - Obbligo di dichiarazione

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate relativamente alla TARSU.
2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
3. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
4. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;

b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;

c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

5. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 29 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati da parte del Comune.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata sempre entro il termine di cui al primo comma.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) le generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza, il recapito telefonico, l'indirizzo e-mail, le generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- b) gli estremi catastali, l'indirizzo di ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei locali;
- c) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione;
- d) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, recapito telefonico, indirizzo e-mail, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o del soggetto denunciante responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- 3) l'ubicazione, la superficie calpestabile, la destinazione d'uso ed i dati catastali;
- 4) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione;
- 5) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni
- 6) indicazione dell'eventuale superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani con allegata idonea documentazione che ne dimostri lo smaltimento.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata, o inviata in via telematica con posta elettronica o PEC; in caso di spedizione fa fede la data di invio.

6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

7. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree, da presentare da parte del dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il termine di cui al comma 1, deve contenere gli elementi atti a comprovare tale situazione.

8. nel caso di decesso del contribuente i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione/variazione e/o subingresso entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso.

9. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non avere continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

Art. 30 - Riscossione

1. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F 24) o altre tipologie di pagamento.

2. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni in possesso inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento ed il modello di pagamento precompilato. Gli avvisi specificano, per ogni utenza, gli importi dovuti per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze

3. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge n. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente. A far data dal 1° gennaio 2021 gli avvisi dovranno inoltre essere conformi alle disposizioni previste dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) con la delibera n. 444/2019 del 31/10/2019: "disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";

4. La trasmissione da parte del Comune degli inviti di pagamento non esula il contribuente dal verificare la correttezza del proprio debito, provvedendo a comunicare agli uffici comunali eventuali discordanze, ovvero non esime dal versamento in autotassazione i contribuenti cui non dovesse pervenire la documentazione in oggetto.

5. Il versamento del tributo, viene effettuato suddividendo l'ammontare complessivo in almeno in 3 rate annuali, il numero e le scadenze di pagamento del tributo sono stabiliti nella deliberazione del consiglio comunale, di approvazione delle tariffe dell'anno di competenza.

6. Nel caso della mancata approvazione del Piano Economico Finanziario e del Bilancio di previsione con le relative tariffe si procederà a riscuotere la TARI in tre rate con scadenza 16 maggio – 16 luglio – 16 ottobre.

7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale, con raccomandata A.R., o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento con addebito delle spese di notifica, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1 comma 695 della Legge 27/12/2013 n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

8. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

9. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 6,00.

Art. 31 - Poteri del Comune

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle denunce di cui all'articolo 30 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo utilizzando anche tutte le banche dati messe a disposizione dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia del Territorio.

ART. 32 - funzionario responsabile del tributo

1. Il Comune, con atto della Giunta Comunale, designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 33 - Accertamento

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e dispone l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e s.m.i, e del comma 792 e seguenti della Legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni e delle spese.

4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.

5. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento dei cui al DPR 138/98.

6. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 34 - contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. a partire del 01/01/2018 per le controversie di valore non superiore a 50.000,00 Euro , il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 24 dicembre 2015 n. 156.

Art. 35 - riscossione coattiva

Le somme accertate dal comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti, in particolare:

- se il contribuente, a norma dell'art. 1, comma 792 della Legge 27 dicembre 2019 , n. 160, non presenta ricorso, è intimato ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento delle somme dovute per imposta, interessi e sanzioni nella misura indicata.
- Decorsi 60 giorni dalla notifica, l'atto, diviene titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, per la riscossione delle somme indicate nella Tabella importi intimati, oltre agli interessi successivamente maturati.
- Decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento delle somme dovute (che coincide con il termine per presentare ricorso), i suddetti importi saranno affidati a Agenzia delle Entrate riscossione o altro soggetto incaricato anche per l'esecuzione forzata, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, con le modalità e i termini previsti dall'art. 1, comma 792 della Legge 27 dicembre 2019 , n. 160. A questo punto il pagamento dovrà essere effettuato presso Agenzia delle Entrate riscossione o altro soggetto incaricato.

Art. 36 - versamenti rateali dell'imposta

1. Il contribuente che non ricorre contro gli atti impositivi del comune e per i soli casi in cui dimostri di trovarsi in temporanee difficoltà economiche, può chiedere con apposita istanza la rateazione del debito tributario. Nel caso in cui l'importo sia superiore a Euro 10.000,00 il contribuente è tenuto a costituire apposita garanzia con le modalità di cui all'art. 38 bis del D.P.R. 633/72 (titoli di stato, Titoli garantiti dallo Stato, Fidejussioni bancarie o polizza assicurativa fidejussoria).
2. La rateizzazione è disciplinata dalle seguenti regole:
 - a) Periodo massimo: un anno decorrente dalla data di scadenza del versamento dovuto in base al provvedimento impositivo. Nel caso di più provvedimenti impositivi non ancora divenuti definitivi farà fede la scadenza dell'ultimo provvedimento notificato;
 - 2) Numero massimo di quattro rate trimestrali;
 - 3) Versamento della prima rata entro la scadenza indicata nell'atto o negli atti impositivi
 - d) Applicazione, sulle somme delle rate successive dovute, dell'interesse ragguagliato al vigente tasso legale aumentato di 1,5 punti giusta del. C.C. n. 3 del 03/04/2007 modificata con del. C.C. n. 12 del 08/06/2011;
 - e) L'istanza è valutata e accolta, ove ricorrano i presupposti del presente articolo, dal funzionario responsabile del tributo che, contestualmente, ridetermina gli importi dovuti. Il provvedimento del funzionario responsabile viene sottoscritto per accettazione dal contribuente. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate alla scadenza fissata comporta l'automatico decadere della rateazione concessa con l'obbligo di provvedere al versamento immediato dell'intero debito residuo.

Art. 37 - rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori qualora l'ammontare dovuto, comprensivo o costituito solo da sanzioni o interessi, per ciascun tributo e per ciascuna annualità non superi l'importo complessivo di € 12,00 come stabilito dall'art. 3 del Regolamento Generale delle entrate approvato con delibera del C.C. n. 18 del 28/05/2008 e ss.mm..

Art. 38 - sanzioni e interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dell'art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997 n. 471 e successive modificazioni e integrazioni.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, si applica la sanzione da euro 100,00 a euro 500,00, in caso di risposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, il comune può applicare la sanzione da 50,00 a 200,00 euro.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se effettivamente dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Gli interessi sono stabiliti in misura pari al tasso di interesse legale maggiorato di 1,5 punti percentuali come stabilito dall'art. 1 del Regolamento Generale delle entrate approvato con delibera del C.C. n. 3 del 03/04/2007 e ss.mm..

Art. 39 - trattamento dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 40 - norme di rinvio

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

3. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

4. Resta ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento dei tributi relativi alle annualità pregresse.

Art. 41 - entrata in vigore

Il presente regolamento sostituisce, con decorrenza 01 gennaio 2020, il precedente regolamento TARI (componente regolamento IUC), approvato con deliberazione consiliare n. 14 in data 05/05/2014 e modificato con deliberazione consiliare n. 7 del 31/03/2017.

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze, che devono comunque "provenire" da immobili siti sul territorio del Comune di Teglio, restando, pertanto assolutamente escluso che si possano conferire rifiuti prodotti sul territorio di altri Comuni:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15.07.2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23.12.1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,

- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO B

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITÀ' CON OMOGENEA POTENZIALITÀ' DI PRODUZIONE

N° categoria	Attività
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, canili, sale da gioco
3	Stabilimenti balneari, autorimesse da noleggio, depositi materiali edili, autotrasporti, magazzini senza vendita diretta
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante, rifugi alpini, case vacanza, bed & breakfast, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie.
7	Case di cura e riposo, colonie, caserme e convivenze
8	Uffici, agenzie
9	Banche, istituti di credito e studi professionali
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze, erboristeria
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, estetista, lavanderia
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici: panifici, salumifici, latterie, stabilimenti di produzione prodotti dolciari, az. Vinicole
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie, pizza al taglio
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, rosticcerie
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night-club

